

Bruxelles, 17 giugno 2016
(OR. en)

10412/16

ANTIDUMPING 8
COMER 79
WTO 164

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 giugno 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 392 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO 13 ^a RELAZIONE RIEPILOGO DELLE AZIONI DI DIFESA COMMERCIALE DA PARTE DEI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ANNO 2015

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 392 final.

All.: COM(2016) 392 final



Bruxelles, 15.6.2016
COM(2016) 392 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO**

13a RELAZIONE

**RIEPILOGO DELLE AZIONI DI DIFESA COMMERCIALE DA PARTE DEI PAESI
TERZI NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ANNO 2015**

{SWD(2016) 197 final}

1. INTRODUZIONE

Le misure di difesa commerciale si esplicano in strumenti di tre tipi: le misure antidumping, le misure antisovvenzioni e le misure di salvaguardia. Mentre le misure antidumping e antisovvenzioni sono volte a contrastare gli effetti negativi di pratiche commerciali sleali risultanti da importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni che arrecano o minacciano di arrecare grave pregiudizio alle industrie nazionali, le misure di salvaguardia mirano a proteggere temporaneamente tali industrie dagli effetti negativi di aumenti imprevisti e significativi delle importazioni che arrecano o minacciano di arrecare loro un grave pregiudizio. Va inoltre ricordato che le misure di salvaguardia sono applicate alle importazioni di qualsiasi origine e hanno quindi effetti erga omnes, mentre le misure antidumping e antisovvenzioni sono più mirate e quindi specifiche per paese (o addirittura per società).

L'applicazione degli strumenti di difesa commerciale è disciplinata nel quadro degli accordi e della giurisprudenza pertinenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Per il corretto funzionamento del sistema multilaterale dell'OMC tali norme devono essere scrupolosamente rispettate. Un'applicazione errata degli strumenti di difesa commerciale determina misure illegittime e ingiustificate che hanno un impatto negativo sul commercio libero ed equo. Questo vale in particolare per lo strumento di salvaguardia, che è il più restrittivo tra gli strumenti di difesa commerciale in quanto le misure si applicano a tutti i paesi d'origine, a prescindere dal fatto che questi, presi singolarmente, aumentino le esportazioni e/o arrechino pregiudizio. È per questo che la pertinente giurisprudenza dell'OMC ha stabilito norme più rigorose per l'istituzione di misure di salvaguardia.

Negli ultimi anni, e in concomitanza con la crisi economica e finanziaria mondiale, si è registrato un aumento del ricorso alle misure di difesa commerciale nei confronti dell'Unione europea ("UE") e dei singoli Stati membri. In periodi di rallentamento dell'economia, quando il consumo interno in taluni settori diminuisce, le industrie cercano altri sbocchi per la loro produzione nel tentativo di mantenere i propri livelli di produzione/occupazione e di controllare i costi, e ovviamente si concentrano sui mercati di esportazione. È quindi fondamentale che tali opportunità di esportazione non siano ostacolate da misure di difesa commerciale ingiustificate che limitano indebitamente l'accesso al mercato.

I membri dell'OMC hanno il diritto di avvalersi degli strumenti di difesa commerciale. È però importante che gli strumenti di difesa commerciale siano utilizzati in modo corretto e non si trasformino in misure protezionistiche. L'UE è essa stessa un utilizzatore abituale di tali strumenti (in particolare antidumping e antisovvenzioni), e il suo sistema si basa su un approccio equilibrato e moderato, con norme rigorose fissate dalla sua legislazione¹ che vanno addirittura al di là degli impegni nell'ambito dell'OMC. Ad esempio, vigono l'obbligo

¹ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pagg. 51-53); regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pagg. 93-126); regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pagg. 16-33); regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pagg. 33-49).

di esame dell'interesse pubblico e l'applicazione della regola del dazio inferiore, secondo la quale le misure imposte sono a livelli inferiori al margine di dumping quando ciò sia sufficiente a eliminare il pregiudizio subito dall'industria². L'UE si aspetta che anche i suoi partner commerciali osservino rigorosamente le norme concordate a livello di OMC per l'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale nei confronti dell'UE e dei singoli Stati membri. In questo contesto la Commissione europea ("Commissione") prosegue l'opera di promozione delle migliori pratiche nell'uso degli strumenti di difesa commerciale tra i suoi partner commerciali, e l'attività di monitoraggio delle azioni di difesa commerciale dei paesi terzi rimane intensa e puntuale.

Per i motivi sopraindicati la Commissione interviene, laddove necessario, al fine di affrontare le questioni sistemiche individuate in relazione all'utilizzo e alla prassi della difesa commerciale da parte di paesi terzi e garantire la compatibilità con le regole dell'OMC. La Commissione presenta le proprie osservazioni per iscritto e partecipa regolarmente ad audizioni pubbliche in procedimenti di difesa commerciale che riguardano paesi terzi, soprattutto quando essa ritiene che i diritti e gli interessi degli esportatori dell'UE siano pregiudicati in modo ingiustificato. La Commissione interviene inoltre nei pertinenti organi istituzionali creati dagli accordi bilaterali sottoscritti.

Inoltre, con l'intento di diffondere i suoi elevati standard nelle inchieste di difesa commerciale, e quindi migliorare la qualità delle inchieste condotte da paesi terzi, la Commissione offre una formazione dettagliata in materia di strumenti di difesa commerciale ai funzionari delle autorità inquirenti dei paesi terzi. Tale formazione è generalmente organizzata una volta all'anno, sotto forma di un seminario di una settimana, per un massimo di 25 partecipanti da vari paesi terzi. Alla formazione organizzata nel 2015 hanno partecipato funzionari provenienti da India, Giappone, Giordania, Tunisia e Vietnam. Nel corso del 2015 la Commissione è stata inoltre in contatto con altri paesi terzi che utilizzano regolarmente gli strumenti di difesa commerciale per creare uno scambio delle migliori pratiche in merito al loro utilizzo oltre ai dialoghi già in corso.

La presente relazione descrive le tendenze generali delle attività di difesa commerciale da parte di paesi terzi, che incidono negativamente o possono potenzialmente influire sulle esportazioni dell'UE (le misure antidumping o antisovvenzioni da parte di paesi terzi possono riguardare l'UE nel suo complesso o singoli Stati membri). Essa illustra inoltre il significato concreto del monitoraggio dei paesi terzi, con analisi dettagliate per paese e le cifre dettagliate nell'allegato.

2. TENDENZE GENERALI

2.1. Misure in vigore alla fine del 2015


Il numero delle misure di difesa commerciale in vigore nei confronti delle esportazioni dell'UE nel 2015 era pari a 151³, che corrisponde a un aumento rispetto alle 140⁴ misure in

² Si noti che la Commissione ha proposto di modificare la legislazione al fine di limitare l'ambito di applicazione della regola del dazio inferiore in determinate condizioni (COM(2013) 192 final del 10.4.2013), ma la questione è in attesa di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

³ I dettagli delle misure istituite da paesi terzi contro l'UE sono disponibili sul sito della DG TRADE al seguente indirizzo: <http://trade.ec.europa.eu/actions-against-eu-exporters/cases/index.cfm>

vigore nel 2014. Dal grafico riportato di seguito emerge un'evidente tendenza all'aumento del numero delle misure in vigore dal 2010, e l'attività di difesa commerciale è rimasta piuttosto significativa.

Numero totale di misure in vigore nel 2015




Fonte: statistiche dell'OMC e dell'UE

L'**India** è ancora il paese che, insieme alla **Cina**, ha il numero più elevato di misure nei confronti delle esportazioni dell'UE, con 19 misure in vigore (rispettivamente 4 di salvaguardia e 15 antidumping per l'India e 15 antidumping e 2 antisovvenzioni per la Cina). Se per l'India si tratta di una diminuzione di 7 misure (antidumping) rispetto al 2014, il numero di misure della Cina è relativamente stabile (aumento di una misura dal 2014). Seguono gli **Stati Uniti** con 18 misure in vigore, per lo più antidumping, due delle quali sono nuove misure di difesa commerciale contro le esportazioni dell'UE (1 antisovvenzioni e 1 antidumping). Il **Brasile** ha 16 misure (antidumping), con un notevole aumento di 7 misure rispetto all'anno scorso. Infine, la **Turchia** ha un numero di misure in vigore piuttosto stabile nel tempo (12). Tuttavia, quest'anno per la prima volta dopo un certo periodo di tempo la Turchia ha in vigore un numero maggiore di misure antidumping (7) che di salvaguardia (5).

⁴ Un procedimento avviato nei confronti dell'UE si conta come singolo, indipendentemente dal numero di Stati membri dell'UE interessati.

Misure in vigore per paese alla fine del 2015



Fonte: statistiche dell'OMC e dell'UE⁵

Per quanto riguarda i tipi di strumenti utilizzati, delle 151 misure in vigore 108 sono misure antidumping, 5 sono misure antisovvenzioni e 38 sono misure di salvaguardia (si rammenta che queste ultime sono istituite nei confronti di tutti i paesi di origine e non tutte necessariamente interessano direttamente l'UE, che potrebbe avere un interesse economico limitato in alcuni casi).

L'Indonesia (8) nel 2015 è diventata il paese che ha utilizzato più spesso le misure di salvaguardia, seguita dalla Turchia (5) e dall'India (4). È interessante notare che alcuni paesi compaiono per la prima volta come utilizzatori delle misure di salvaguardia: Cile, Costa Rica, Ecuador, Malaysia e Zambia. Le esportazioni dell'UE dei prodotti in questione verso questi paesi sono tuttavia scarse o nulle.

2.2. Misure istituite nel 2015

Nel 2015 sono state istituite in totale 37 nuove misure (21 antidumping, 15 di salvaguardia e 1 antisovvenzioni), con un lieve aumento rispetto al 2014 (34). Con 8 nuove misure (tutte antidumping), il Brasile è il paese che ne ha istituite il numero maggiore. Si tratta di un aumento notevole rispetto allo scorso anno, quando il Brasile non ha imposto alcuna misura di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni dell'UE, ma non sorprendente dato l'elevato numero di nuove inchieste avviate nel 2014 (7).

⁵ Le restanti 11 misure riguardano 10 paesi: Cile, Costa Rica, Repubblica dominicana, Ecuador, Giappone, Corea, Malaysia, Nuova Zelanda, Vietnam e Zambia.


2.3. *Inchieste avviate nel 2015*

In termini di nuove inchieste, nel 2015 ne sono state avviate 18 di salvaguardia, 18 antidumping e 1 antisovvenzioni. Si tratta di un livello leggermente inferiore rispetto al 2014 (37 anziché 41).

Il numero di nuove inchieste di salvaguardia ha registrato un andamento crescente nel 2014, ma nel 2015 il loro numero è tornato al livello del 2013. In termini assoluti, questo numero rimane tuttavia significativo.

Per quanto riguarda i **settori**, quello soggetto al maggior numero di aperture di inchieste di difesa commerciale è stato il settore siderurgico. Infatti 19 delle 37 nuove inchieste avviate nel 2015 riguardavano prodotti siderurgici (più della metà del numero totale di nuove inchieste e più delle 12 nuove inchieste relative all'acciaio del 2014). Segue il settore **chimico**, con 7 nuove inchieste avviate nel 2015 (una diminuzione rispetto alle 11 del 2014). Nell'**industria della carta**, che era stata particolarmente interessata nel 2014 (5 nuove inchieste), sono state avviate 3 nuove inchieste nel 2015.

Nuove inchieste avviate nel 2015 per settore



Fonte: statistiche dell'OMC e dell'UE

Come già menzionato la maggior parte dei nuovi casi nel 2015 riguarda il settore siderurgico, che sta vivendo una crisi mondiale dovuta principalmente a un'eccessiva sovraccapacità. Nel 2015 gli Stati Uniti hanno istituito misure antisovvenzioni provvisorie e alcuni paesi in via di sviluppo hanno avviato inchieste di salvaguardia (l'India ha avviato 2 procedimenti e Cile, Malaysia, Vietnam e Zambia un procedimento ciascuno). Le misure di salvaguardia, data la loro natura erga omnes, potrebbero avere effetti di diversione degli scambi; tuttavia al momento della stesura della presente relazione tale rischio non sembra essersi concretizzato.

L'entità della sovraccapacità globale combinata con il calo della domanda e con i prezzi bassi dell'acciaio rende il settore estremamente suscettibile di attrarre misure di difesa commerciale di terze parti. Se non risolto adeguatamente, il problema di fondo della sovraccapacità globale costituisce un rischio di proliferazione delle misure di difesa commerciale. Ciò può riguardare anche altri settori, quali quelli dell'alluminio e delle ceramiche.

3. PROBLEMI RICORRENTI E RISULTATI PRINCIPALI

3.1. Problemi ricorrenti

In aggiunta ad alcune questioni ricorrenti negli ultimi anni (quali l'uso frequente di misure di salvaguardia da parte delle economie emergenti e la mancanza di trasparenza nelle azioni di difesa commerciale), nel corso del 2015 la Commissione ha osservato un numero crescente di procedure antielusione. Poiché attualmente negli accordi OMC non vi sono norme uniformi in materia di prevenzione dell'elusione, questo è un settore che richiede un'attenzione particolare. Vi sono stati anche interventi della Commissione nei procedimenti che interessavano esportazioni dell'UE di prodotti agricoli trasformati.

La **salvaguardia** è rimasta una questione difficile anche nel 2015. Lo strumento di salvaguardia è lo strumento più restrittivo e dovrebbe pertanto essere utilizzato solo in circostanze realmente eccezionali. Anche se non tutte le inchieste di salvaguardia si ripercuotono direttamente sulle esportazioni dell'UE, la Commissione interviene sistematicamente in quasi tutte le inchieste al fine di richiamare l'attenzione su gravi carenze, spesso già nella fase di apertura.

Oltre alle ricorrenti carenze constatate nelle inchieste di salvaguardia di diversi paesi terzi (nessun evidente aumento delle importazioni, mancanza di trasparenza o valutazioni del pregiudizio deboli e poco convincenti), il numero di casi e l'emergere di nuovi utilizzatori, in particolare da paesi in via di sviluppo, restano preoccupanti.

Nonostante gli interventi sistematici della Commissione, preparati in collaborazione con l'industria e le parti interessate, nella maggior parte dei casi le misure vengono comunque istituite.

D'altro canto tali interventi hanno determinato, almeno in alcuni casi, misure meno restrittive (cioè aliquote di dazio più basse, quote più elevate, una durata inferiore o una più rapida liberalizzazione delle misure)⁶. In alcuni casi le misure sono state evitate, ma la semplice apertura di un'inchiesta ha comunque un effetto negativo sui flussi commerciali a causa dell'incertezza dei risultati.

Nel 2015, sorprendentemente, il Cile era in testa per numero di nuove inchieste di salvaguardia (4 in totale; nel 2014 l'India ne aveva avviate 7). Anche lo Zambia si è notevolmente attivato nella difesa commerciale, avviando per la prima volta un'inchiesta sull'acciaio che ha portato all'istituzione di 1 misura di salvaguardia nel 2015. Il settore siderurgico è stato inoltre oggetto di misure di salvaguardia che, data la natura erga omnes dello strumento, sono sempre suscettibili di provocare diversioni dei flussi commerciali con il rischio di generare un effetto domino.

I diritti di difesa delle parti nell'ambito dei procedimenti di difesa commerciale rappresentano un elemento chiave per ogni inchiesta di difesa commerciale, in quanto le parti interessate dovrebbero essere messe in grado di consultare un fascicolo non riservato in tempo utile. È pertanto importante che esso contenga una versione valida non riservata di ogni documento protocollato e/o una sintesi delle informazioni riservate.

⁶ Per maggiori dettagli si veda la sezione 3.2 "Risultati principali".

Purtroppo in molte inchieste e giurisdizioni, in particolare quelle con pochi denunciati o uno solo, nel fascicolo non riservato sono fornite pochissime informazioni. In questi casi la Commissione interviene presso le autorità incaricate dell'inchiesta per richiedere almeno informazioni in forma di indici o di serie di valori, in modo che le parti possano ottenere un quadro generale significativo della situazione.

Nel 2015 il numero di casi di elusione⁷ di misure antidumping è aumentato. Lo scopo di un'inchiesta antielusione è accertare se un esportatore oggetto di misure antidumping o antisovvenzioni o un importatore tenuto al versamento di tali dazi tenta di evitarli, spesso mediante trasbordo attraverso un altro paese terzo. Quando un'autorità competente rileva una pratica di elusione, i dazi antidumping o antisovvenzioni possono essere estesi ai prodotti provenienti da tale paese terzo o esportati da un determinato esportatore che è risultato coinvolto nell'elusione (norme analoghe si applicano alle parti o alle versioni leggermente modificate dello stesso prodotto). Mentre l'elusione è in linea di principio inaccettabile e illegale, le inchieste antielusione possono diventare problematiche quando hanno ripercussioni su produttori/esportatori autentici che non cercano di eludere le misure ma solo di svolgere la loro normale attività.

I procedimenti **antisovvenzioni** richiedono un'attività piuttosto intensa a causa della discussione relativa alla natura del sostegno dell'UE, in particolare nei casi che riguardano i prodotti agricoli trasformati. Per quanto concerne gli aiuti dell'UE, la Commissione diventa parte direttamente interessata e deve cooperare mediante la compilazione di un questionario specifico. Ad esempio, sia nel procedimento canadese relativo agli zuccheri raffinati sia in quello egiziano relativo al formaggio Edam, la Commissione ha partecipato attivamente al procedimento per dimostrare che tali programmi dell'UE non sono specifici ai sensi delle norme dell'OMC e non dovrebbero pertanto essere affrontati con gli strumenti di difesa commerciale. Nell'ultimo caso l'argomento ha avuto successo, come illustrato più avanti nella relazione.

3.2. Risultati principali

3.2.1. *Brasile - Sospensione delle misure*

Il risultato principale conseguito in America latina è stata la sospensione delle misure antidumping nei confronti dell'UE sulla **gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - ESBR (gomma sintetica)**. Il Brasile ha avviato tale inchiesta antidumping nel maggio 2014. L'interesse economico per i produttori dell'UE è stimato a circa 80 milioni di EUR.

Le misure, istituite per cinque anni il 22 novembre 2015, sono però state sospese per un anno per motivi di interesse pubblico (in questo caso di stabilità dei prezzi). La sospensione può essere prorogata per un altro anno, dopo il quale le misure scadranno. Esse possono anche essere applicate nuovamente in qualsiasi momento. Le misure sospese variano dallo 0% al 36,4%.

La Commissione è intervenuta in un intenso dibattito tecnico e politico con le autorità brasiliane in merito all'adeguatezza delle misure. Tale dibattito è stato decisivo per la sospensione dei dazi.

⁷ Le inchieste antielusione non figurano nel motore di ricerca di cui alla nota a piè di pagina 3.

3.2.2. Stati Uniti - riduzione dell'impatto negativo delle misure sulla carta non patinata

Nel febbraio 2015 le autorità degli Stati Uniti hanno avviato un'inchiesta antidumping sulle importazioni di **carta non patinata** originarie, tra gli altri paesi, del Portogallo (l'interesse economico per i produttori dell'UE è di circa 105 milioni di EUR). In via preliminare, il ministero del commercio USA (USDOC) ha accertato che un esportatore dell'UE non aveva cooperato nel corso dell'inchiesta. Di conseguenza, l'USDOC ha imposto alla società un margine di dumping preliminare del 29,53% in base all'applicazione dei dati sfavorevoli disponibili.

La Commissione, in coordinamento con l'esportatore dell'UE in questione, è intervenuta presso l'USDOC per sostenere che la società aveva invece cooperato in modo corretto. L'USDOC ha deciso, con determinazione definitiva, di ridurre il margine di dumping al 7,8%.

3.2.3. Turchia - nessuna misura di salvaguardia istituita nei confronti della carta da stampa e da scrittura

La Turchia ha condotto un'inchiesta di salvaguardia relativa alla **carta da stampa e da scrittura**, con un interesse economico significativo per l'UE di circa 175 milioni di EUR. Le prove disponibili pubblicamente suggerivano che il procedimento mancasse di solide basi. La Commissione, in coordinamento con l'industria, è intervenuta in varie occasioni e l'inchiesta è stata chiusa ad agosto 2015 senza l'istituzione di misure.

3.2.4. Marocco - riduzione dell'impatto negativo delle misure di salvaguardia

La Commissione, in coordinamento con l'industria, è intervenuta nell'inchiesta di salvaguardia sui **fogli di acciaio laminati a freddo e sui fogli di acciaio rivestiti** aventi un interesse economico per gli esportatori dell'UE di circa 130 milioni di EUR. L'obiettivo principale era quello di evitare che le significative importazioni dell'UE nella zona franca di Tangeri fossero escluse dall'inchiesta e dal campo di applicazione delle misure, e di sottolineare che non vi era alcuna correlazione temporale tra l'aumento delle importazioni e gli eventuali pregiudizi per l'industria nazionale. Gli interventi della Commissione hanno raggiunto lo scopo, in quanto l'effetto negativo delle misure è stato ridotto.

3.2.5. Egitto - assenza di un grave pregiudizio nelle inchieste di salvaguardia su batterie per autoveicoli e zucchero bianco

Nel dicembre 2014 l'Egitto ha avviato un'inchiesta di salvaguardia sulle **batterie per autoveicoli**, con un interesse economico di circa 40 milioni di EUR per gli esportatori dell'UE. La Commissione è intervenuta con memorie difensive scritte e con la partecipazione a un'audizione pubblica, nonché a consultazioni a norma dell'accordo EuroMed, sottolineando che le analisi del pregiudizio e del nesso di causalità non erano risolutive. L'inchiesta è stata chiusa nel dicembre 2015 senza l'istituzione di misure.

Nell'aprile 2015 l'Egitto ha avviato un'altra inchiesta di salvaguardia sullo **zucchero bianco**, con un interesse economico pari a circa 35 milioni di EUR per gli esportatori dell'UE. Nel contempo sono state istituite misure provvisorie. Il procedimento ha evidenziato gravi carenze; in particolare, l'andamento dell'industria nazionale era positivo e non vi erano stati né un recente, forte e improvviso aumento delle importazioni né un grave pregiudizio. A seguito dei decisi interventi della Commissione in coordinamento con l'industria, nella loro relazione

dell'ottobre 2015 le autorità egiziane hanno concluso che l'industria non aveva in effetti subito un grave pregiudizio, il che ha portato alla decisione formale del febbraio 2016 di chiudere l'inchiesta senza istituire alcuna misura.

3.2.6. *Repubblica delle Filippine - diminuzione dei dazi istituiti sulla carta da giornale*

Nel 2013 le Filippine hanno avviato un'inchiesta di salvaguardia nei confronti delle importazioni di **carta da giornale**, che avrebbe potuto colpire le importazioni da Regno Unito, Finlandia, Germania e Paesi Bassi con un interesse economico per i produttori dell'UE di circa 8 milioni di EUR. La Commissione è stata coinvolta fin dall'inizio e ha cooperato strettamente con l'industria e le parti interessate per affrontare i vizi giuridici della petizione e delle decisioni comunicate dalle autorità incaricate dell'inchiesta. Tra il 2013 e il 2015 la Commissione ha effettuato vari interventi, sia scritti che orali. Gli ultimi sono stati effettuati nel marzo 2015, appena prima dell'adozione della decisione definitiva. Grazie all'impegno coordinato, il livello dei dazi di salvaguardia è stato infine ridotto del 60%, passando da circa 46 a 18 EUR per tonnellata di carta da giornale.

3.2.7. *Giordania - chiusura di un'inchiesta di salvaguardia senza l'istituzione di misure*

L'inchiesta di salvaguardia concernente le importazioni di **carta A4**, con un interesse economico per gli esportatori dell'UE di circa 4 milioni di EUR, è stata avviata su basi deboli nell'agosto 2014. In particolare, appariva evidente che le difficoltà incontrate dall'industria locale erano dovute principalmente a inefficienze e a problemi di qualità. L'industria dell'UE aveva forti preoccupazioni riguardo a questo caso, perché nel settore si era osservato un effetto di "contagio": erano state infatti avviate inchieste analoghe da Marocco, Turchia e Stati Uniti. A seguito di forti interventi della Commissione (memoria difensiva scritta, partecipazione all'audizione pubblica e consultazioni ai sensi dell'accordo di associazione), l'inchiesta è stata chiusa nel novembre 2015 senza l'istituzione di misure.

3.2.8. *Altri casi da segnalare*⁸

Nel 2013 le autorità australiane hanno avviato un'inchiesta antidumping concernente **prodotti trasformati a base di pomodoro** provenienti dall'Italia. L'interesse economico per l'UE era di 48 milioni di EUR. La Commissione è intervenuta a sostegno dell'industria italiana in varie occasioni con una serie di memorie difensive, e il 45% delle esportazioni è stato escluso dalla misura mentre i dazi per gli altri esportatori che hanno cooperato sono rimasti relativamente bassi (in media del 4%). Nel 2015, tuttavia, le autorità australiane hanno avviato una nuova inchiesta, su basi che sembrano estremamente deboli, solo pochi mesi dopo la chiusura dell'inchiesta precedente, allo scopo di riesaminare le importazioni provenienti da due società precedentemente escluse dalla misura, con un interesse economico per l'UE di circa 28 milioni di EUR. Nel 2015 la Commissione ha continuato a intervenire con fermezza a sostegno degli esportatori italiani. Purtroppo all'inizio del 2016 le autorità australiane hanno istituito misure basate su una metodologia discutibile che presenta gravi problemi sistemici. Il 13 aprile 2016, su richiesta delle società e autorità italiane, l'Australian Anti-dumping Review Panel (comitato australiano di riesame antidumping) ha avviato un riesame amministrativo delle misure. La Commissione, in coordinamento con l'industria e le parti interessate, al momento della stesura

⁸ Questa sezione riguarda casi già menzionati nella relazione annuale 2014 <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-exports-from-the-eu/> e formalizzati nel corso del 2015.

della presente relazione è fortemente impegnata a livello tecnico e politico per affrontare le questioni in gioco.

Nel 2014 l'Egitto ha avviato un'inchiesta antisovvenzioni in merito alle importazioni di **formaggio Edam** (interesse economico dell'UE: 20 milioni di EUR) dai Paesi Bassi. La Commissione ha sottolineato che i programmi di sovvenzioni oggetto dell'inchiesta non erano specifici e quindi non consentivano di intervenire con misure secondo le regole dell'OMC. Le autorità egiziane hanno accettato tale argomento e nel marzo 2015 hanno chiuso l'inchiesta senza l'istituzione di misure.

Il Sud Africa ha proposto dazi definitivi per le importazioni di **pezzi di pollo congelati** provenienti dalla Germania, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito. Il procedimento riguardava un interesse economico di 30 milioni di EUR. Sia la Commissione che altre parti interessate hanno contestato i margini di dumping e i relativi calcoli per il Regno Unito. Nella sua decisione definitiva del 27 febbraio 2015 l'ITAC, l'autorità inquirente sudafricana, ha abbassato le aliquote sia per singoli produttori del Regno Unito (dal 18,68% al 13,07%) che per "tutte le altre società" del Regno Unito (dal 34,7% al 22,3%).

4. ATTIVITÀ IN SENO ALL'OMC

La Commissione è attiva anche in sede di OMC al fine di difendere gli interessi dell'UE in casi specifici o di affrontare questioni di rilevanza sistemica. Ciò avviene sotto forma di i) opposizione in sede di OMC alle misure di difesa commerciale che l'UE ritiene incompatibili con il diritto dell'OMC, ii) intervento in sede di OMC nelle controversie in materia di difesa commerciale come terza parte, e iii) partecipazione attiva ai pertinenti comitati per i regolamenti a Ginevra.

i) Quando le misure sono ritenute incompatibili con il diritto dell'OMC, la Commissione può chiedere la costituzione di un panel dell'OMC. Questo è stato per esempio il caso per le *misure antidumping imposte dalla Cina sulle importazioni di determinati tubi d'acciaio (DS460)* e le *misure antidumping imposte dalla Russia nei confronti delle importazioni di veicoli commerciali leggeri (DS479)*.

Nel primo caso, nell'ottobre 2015 l'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) ha adottato la relazione dell'organo di appello con esito positivo per l'UE, e ha raccomandato alla Cina di allineare le sue misure alle norme dell'OMC. La Cina ha tempo fino al 22 agosto 2016 per attuare le raccomandazioni e la decisione del DSB. Per quanto riguarda il secondo caso il panel ha iniziato la propria attività solo nel 2015, quindi una decisione è attesa nel corso del 2016.

ii) Inoltre la Commissione interviene anche in qualità di terzo nei procedimenti dell'OMC avviati fra paesi terzi, con l'obiettivo principale di affrontare e monitorare questioni di interesse sistemico, che possono anche avere un impatto sull'uso degli strumenti di difesa commerciale da parte dell'UE. Tali interventi hanno anche un interesse offensivo, dato che la Commissione propugna standard più elevati nelle inchieste di difesa commerciale effettuate all'estero. Nel 2015 la Commissione è intervenuta di nuovo come terza parte in una serie di casi.

iii) Infine, la Commissione partecipa anche attivamente ai pertinenti comitati dell'OMC a Ginevra. Nei comitati antidumping/antisovvenzioni, le azioni intraprese da altri membri dell'OMC sono riesaminate nell'ambito delle relazioni mensili e semestrali trasmesse

all'OMC. Particolare attenzione è prestata al comitato di salvaguardia, dato il crescente uso di questo strumento, che come spiegato sopra è fonte di preoccupazione. La Commissione solleva singoli casi nei quali l'UE ha un interesse economico o sistemico. Inoltre la Commissione partecipa anche a un gruppo di discussione tecnica sulle questioni in materia di salvaguardia, che opera a margine del suddetto comitato dell'OMC, e ha presieduto i lavori del 2015. L'obiettivo principale è lo scambio di opinioni sulle rispettive pratiche dei membri dell'OMC.

5. CONCLUSIONE

I dati riportati nella presente relazione mostrano che nel corso del 2015 l'attività di difesa commerciale nei confronti dell'UE o dei suoi Stati membri è rimasta intensa e ha richiesto un notevole impegno da parte dei servizi della Commissione.

L'anno è stato contraddistinto anche dalla maggiore complessità dei procedimenti in oggetto, a causa di vari fattori come il dibattito in corso sulle sovraccapacità di produzione di acciaio a livello mondiale e il contesto politico di alcuni paesi terzi nei quali le misure di difesa commerciale potrebbero acquisire una connotazione protezionistica. Inoltre, i produttori di Stati membri dell'Unione che si trovano ad affrontare difficoltà nel mercato interno o nei loro mercati nazionali hanno compiuto sforzi significativi per aumentare le esportazioni al fine di conseguire obiettivi di crescita e di occupazione, e sono pertanto più spesso colpiti dalle misure di difesa commerciale dei paesi terzi.

Infine, nel 2015 la Commissione ha intrapreso, con risultati positivi, alcune impegnative discussioni con alcuni paesi terzi sulla natura delle sovvenzioni dell'UE, al fine di chiarire che queste non dovrebbero essere considerate specifiche ai sensi delle norme dell'OMC.

L'obiettivo della Commissione rimane un dialogo che contribuisca utilmente allo sviluppo dei sistemi di difesa commerciale dei paesi terzi, sostenendo e incoraggiando il rispetto delle norme dell'OMC. Nel corso del 2015 hanno quindi avuto luogo contatti bilaterali con la Turchia e il Brasile (due dei paesi più attivi nella difesa commerciale nei confronti dei produttori dell'UE) con l'obiettivo di scambiarsi le migliori pratiche e di promuovere una migliore comprensione reciproca e cooperazione, il che in ultima analisi contribuisce a evitare che all'industria dell'UE siano applicate misure inique. Un dialogo di questo tipo esiste già con la Cina.

L'importanza degli interventi della Commissione aumenta di anno in anno, data l'esperienza acquisita negli interventi che si sono susseguiti e i contatti formali e informali esistenti con paesi terzi. Tuttavia molte delle questioni affrontate negli ultimi anni perdurano tuttora, e alcune si sono persino aggravate, in particolare la proliferazione delle misure di salvaguardia e il modo discutibile in cui questo strumento è utilizzato da diversi paesi terzi.

Le misure di difesa commerciale applicate dai paesi terzi, nonché le inchieste in corso, hanno un impatto economico importante sulle esportazioni dell'UE. La Commissione continuerà quindi a operare per promuovere tra i partner commerciali dell'UE gli elevati standard che l'Unione applica, poiché contribuiscono a una strategia di accesso al mercato per le merci commercializzate in modo equo. Essa intensificherà inoltre i suoi interventi e la fornitura di sostegno tecnico e consulenza agli esportatori dell'UE, soprattutto quando si trovano di fronte a potenziali abusi degli strumenti di difesa commerciale da parte dei paesi terzi. Questi interventi sono pienamente coerenti con le altre iniziative della Commissione in materia di accesso al mercato.

Nello svolgere tali compiti è fondamentale l'interazione con l'industria dell'Unione, le singole società e i singoli Stati membri dell'UE, come anche i dialoghi bilaterali e la condivisione delle migliori pratiche con i paesi terzi. In tal senso, le attività della Commissione riguardanti il ricorso agli strumenti di difesa commerciale da parte dei paesi terzi vanno ben al di là di un semplice monitoraggio, e anzi costituiscono una parte importante della sua attività.